

OGGETTO: Verifica regolare tenuta dello schedario elettorale

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che il 6° comma dell'articolo 6 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, stabilisce che la "Giunta comunale verifica, quando lo ritiene opportuno, e, in ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio la regolare tenuta dello schedario elettorale";

Visto il paragrafo 45 della circolare del Ministero dell'Interno n. 965/Ms del 18 maggio 1967;

Visto lo Statuto comunale nel testo vigente;

Visto il preventivo parere favorevole in merito alla regolarità tecnico/amministrativa del presente atto espresso dalla responsabile del servizio elettorale ai sensi dell'art. 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1 come modificato dall'art.16 della L.R. 23.10.1998 n. 10;

Dato atto che non necessita a mente della norma appena citata, esprimere sulla presente proposta il parere di regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei termini di legge;

PROCEDE

alla prima verifica semestrale dello schedario elettorale, che risulta tenuto regolarmente.

Si evidenzia ai sensi dell'art. 4 della L.P.23/1992, come avverso alla presente deliberazione, sia ammessa opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione (art. 54, ultimo comma, L.R. 1/1993 e ss.mm.), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni (art. 2 lett. b) L. 1034/1971), o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza del presente provvedimento (art. 8 D.P.R. 1199/1971).